

Circolare n. 21/2013-

Lancenigo, 18 ottobre 2013--

## **Legale - Fiscale – Societario**

---

### **SER.COOP.DE.**

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

### **Unicaf**

Centro di assistenza fiscale e normativa  
del sistema Confcooperative

## **Modello di comunicazione polivalente delle operazioni iva SPESOMETRO**

L'art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo di iva.

Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.

Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi black list, sono comunicate in separata sezione del modello (quadro BL).

Gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino sono esclusivamente comunicate utilizzando l'apposito quadro SE.

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi iva, che effettuano operazioni rilevanti ai fini iva. Nell'ipotesi di operazioni straordinarie o di trasformazione che comporti l'estinzione del soggetto, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

### **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contribuenti minimi e gli Enti ed organi della Pubblica Amministrazione.

### **OOGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Sono oggetto della comunicazione tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Sono, inoltre, oggetto della comunicazione tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, purchè di importo pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'iva.

#### **Casi particolari**

- CONTABILITA' SEPARATA (art. 36 DPR 633/73): la fattura del fornitore che contiene costi promiscui, riferibili ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorchè possa dare luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico.
- PASSAGGI INTERNI DI BENI TRA ATTIVITA' SEPARATE: non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 DPR 633/73.
- SCHEDE CARBURANTI: per i casi in cui permane la tenuta della scheda carburante, il soggetto obbligato può riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
- REVERSE CHARGE: le operazioni da comunicare sono solo quelle relative alle fattispecie di cui all'art. 17 cc. 5 e 6 DPR 633/73 (acquisto di materiale d'oro e argento e prestazioni rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74 cc. 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi).

### **OPERAZIONI ESCLUSE**

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- Le operazioni soggette a bolletta doganale (importazioni ed esportazioni, di cui all'art. 8 c.1 lett. A) e b) DPR 633/73);
- Le operazioni effettuate in ambito comunitario, per le quali vige l'obbligo di predisposizione del modello intrastat;
- Le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (es: energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- Le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00 effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- Le operazioni finanziarie esenti da iva ai sensi dell'art. 10 DPR 633/73.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE**

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o aggregata.

Sussiste l'obbligo della forma analitica qualora debbano essere comunicate:

- acquisti da operatori economici sanmarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'art. 34 c.6 DPR 633/72; acquisto di beni e servizi legati al turismo.

**TERMINE DI PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Per la comunicazione dei dati relativi all'anno 2012, il termine è:

- il 12 novembre 2013, per i contribuenti con liquidazione iva mensile;
- il 21 novembre 2013, per gli altri contribuenti.

A regime:

- il 10 aprile dell'anno successivo, per i contribuenti con liquidazione iva mensile;
- il 20 aprile dell'anno successivo, per gli altri contribuenti.